

VADEMECUM ASSEMBLEE REGIONALI FITri 2020/2021

Si ricorda che ai sensi della normativa federale è necessario, al termine del quadriennio olimpico, rinnovare gli Organi Centrali e Territoriali della Fitri.

In considerazione delle regole di contrasto all'emergenza Covid, si pone in evidenza che quest'anno le Assemblee regionali, dovranno seguire il rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni necessarie a prevenire e diffondere il contagio; pertanto la scelta della sede e le modalità di svolgimento delle Assemblee dovranno tenere conto di tutti gli adempimenti necessari e richiesti dalle normative vigenti in materia.

I Comitati Regionali dovranno procedere all'indizione dell'**Assemblea Regionale Elettiva** facendo riferimento alle carte federali.

Si ricorda che lo Statuto federale e il Regolamento organico vigenti sono stati approvati dalla Giunta Nazionale del CONI il primo in data 16 maggio 2019 e il secondo in data 23 settembre 2020, recependo le modifiche inserite dal Commissario ad acta nominato dal CONI secondo i nuovi principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive.

Per quanto riguarda l'indizione dell'Assemblea Regionale, tra le altre cose l'art. 16 del Regolamento Organico FITri riporta:

- Il Consiglio Regionale indice, con propria delibera, l'Assemblea Regionale Elettiva che deve aver luogo almeno **30** giorni prima della corrispondente Assemblea Nazionale Elettiva
- La convocazione dell'Assemblea Regionale è effettuata dal Presidente del Comitato Regionale.
- La convocazione deve contenere:
 - l'indicazione della città della Regione prescelta quale sede dell'Assemblea;
 - la data e l'ora di prima e seconda convocazione;
 - l'ordine del giorno;
 - l'elenco degli aventi diritto a voto;
 - la composizione della Commissione Verifica Poteri.
- La Convocazione deve essere inviata, a mezzo lettera raccomandata, a tutte le Società affiliate aventi diritto di partecipazione almeno **30** giorni prima della data fissata.

Per consentire un più agevole svolgimento delle Assemblee si riportano di seguito le modalità previste dalla normativa federale vigente in materia di Candidature, Elezioni, Votazioni, Deleghe ed Esercizio del Mandato Elettivo (Capo II del Regolamento Organico FITri).

Candidature alle Cariche Elettive Regionali (art. 22):

Tutti coloro che intendono concorrere alle cariche elettive regionali devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere cittadini italiani;
- avere conseguito la maggiore età;

- non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- essere tesserati con la FITri al momento della presentazione della candidatura, con un'anzianità di tesseramento di almeno due anni;
- non essere stati assoggettati da parte di una Federazione sportiva nazionale, di Organismi Sportivi internazionali, di Discipline sportive associate, di Enti di Promozione Sportiva del CONI nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, a squalifiche od inibizioni definitive complessivamente superiori ad un anno.
- Per gli **Atleti** essere in attività o essere stati tesserati, nell'ultimo decennio, per almeno due anni nella propria categoria ed aver partecipato ad almeno una gara nazionale di Triathlon, Duathlon, Aquathlon, triathlon Invernale e Paratriathlon inserita nel Calendario Federale;
- Per i **Tecnici** devono essere in attività o essere stati tesserati, nell'ultimo decennio, per almeno due anni nella propria categoria.
- presentare formale Candidatura alla Segreteria del locale Comitato Regionale.
 - La candidatura deve pervenire, tramite raccomandata (fa fede la data di ricezione da parte della Segreteria) a cura e sotto la responsabilità dell'interessato, almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea.
 - L'interessato deve presentare unitamente alla candidatura una dichiarazione scritta a sua firma, recante l'indicazione della carica cui si concorre e dei requisiti previsti ai fini dell'eleggibilità.
 - La Segreteria, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede a rendere nota la candidatura attraverso la pubblicazione di un comunicato ufficiale sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno **10** giorni prima della data dell'Assemblea.
 - La Segreteria, ove ritenga che la candidatura non sia accettabile, ne dà motivata comunicazione telegrafica all'interessato; questi può ricorrere, entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione, alla Corte Federale d'Appello.
 - I reclami alla Corte Federale devono essere effettuati per iscritto e sono decisi in via definitiva entro **3** giorni dalla ricezione della relativa documentazione da parte della Corte Federale d'Appello.
 - Scaduti i termini di presentazione ed esaurite le relative formalità, i candidati vengono inseriti, in ordine alfabetico, in una lista unica per ciascuna carica.
 - **Atleti e Tecnici** candidati per la carica di Consigliere Regionale sono inseriti in apposite liste separate loro riservate.
 - Le relative schede elettorali, una per ciascuna elezione, devono essere predisposte in modo da poter contenere le indicazioni nominative, da parte dei votanti, dei candidati prescelti, pari al numero delle cariche da eleggere.

- Tutte le schede saranno predisposte in tre colori diversi, uno per i rappresentanti delle Società, uno per i rappresentanti degli Atleti ed uno per i rappresentanti dei Tecnici.
- Possono essere votati ed eletti soltanto coloro che siano stati inseriti nelle liste dei candidati. I voti ricevuti da persone non inserite negli elenchi suddetti sono nulli.
- E' vietato candidarsi a più di una carica nella medesima sessione assembleare.
- Non possono rivestire la qualità di candidati il Presidente dell'Assemblea, i componenti della Commissione Verifica Poteri e gli Scrutatori.
- Le operazioni di verifica dei poteri vengono svolte dalla Commissione Verifica Poteri costituita con la stessa delibera che ha indetto l'Assemblea e composta da almeno tre membri (un Presidente e due componenti).

Elezioni alle Cariche Elettive Regionali (art. 20):

- L'elezione avviene a scrutinio segreto.
- Il Presidente ed i componenti del Consiglio Regionale sono eletti con successive votazioni separate dall'Assemblea Regionale;
- Il numero dei voti presenti viene calcolato moltiplicando per 7 il numero delle Società presenti in proprio o per delega, aventi diritto al voto e sommando il numero dei rappresentanti degli atleti presenti ed aventi diritto al voto moltiplicato per 2 ed il numero dei tecnici presenti ed aventi diritto al voto fermo restando quanto previsto in materia di voti plurimi nello Statuto Federale.
- Risulta eletto alla carica di Presidente del Consiglio Regionale il candidato che abbia riportato almeno la metà più uno dei voti presenti in assemblea, anche in caso di ballottaggio.
- Risultano eletti alle altre cariche i candidati che abbiano riportato il maggior numero di preferenze; in caso di parità si procede a ballottaggio. In caso di ulteriore parità, viene eletto il candidato con maggiore anzianità di tesseramento FITri e, qualora anche questa sia uguale, il candidato più anziano di età.

Svolgimento delle Votazioni (art. 23):

- Le votazioni si svolgono mediante appello nominale dei rappresentanti delle Società diretti o per delega, (compresi i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici), secondo l'ordine di registrazione predisposto dalla Commissione Verifica Poteri;
- Le urne, in numero pari alle elezioni da effettuare, devono essere poste nello stesso locale e custodite dal Segretario;
- L'espressione di voto avviene mediante indicazione nominativa del candidato o dei candidati prescelti apposta nell'apposito spazio della scheda

- I voti espressi da ciascun elettore devono essere pari o inferiori al numero dei candidati da eleggere. L'indicazione di un numero superiore determina la nullità della scheda;
- Al momento dello spoglio, il numero dei voti espresso dai Rappresentanti delle Società è moltiplicato per 7 e quello espresso dai Rappresentanti degli Atleti è moltiplicato per 2, fermo restando quanto previsto in materia di voti plurimi nello Statuto Federale.
- Eventuali contestazioni sull'esito del voto, sulle elezioni e sulle questioni formali e sostanziali dello svolgimento dell'Assemblea elettiva devono essere proposte al Consiglio federale entro 30 gg dallo svolgimento della stessa.
- I verbali di Assemblea, ai quali devono essere allegati quelli della Commissione Verifica Poteri, firmati dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, devono essere depositati presso la Segreteria Generale nei 5 giorni successivi. Entro lo stesso termine le Società, i rappresentanti degli atleti e quelli dei tecnici che siano stati presenti e che prima della chiusura dei lavori abbiano proposto riserva scritta e specifica, possono presentare reclamo, relativamente alla validità dell'Assemblea e delle deliberazioni ivi adottate nei cinque giorni successivi al deposito dei verbali presso la Segreteria Generale. Le Società ed i rappresentanti degli atleti e quelli dei tecnici che non abbiano partecipato all'Assemblea possono impugnare le delibere solo quando le stesse siano in violazione alle leggi, al presente regolamento e/o allo Statuto.

Rappresentanza in Assemblea Regionale Elettiva (art. 16):

- L'Assemblea Regionale è costituita dai Presidenti degli Affiliati, con sede nel territorio della regione aventi diritto di voto o dai loro delegati, purché componenti il Consiglio Direttivo societario regolarmente tesserati alla FITri nonché dai rappresentanti degli atleti e tecnici tesserati eletti in seno alle Società che hanno sede nell'ambito della regione, aventi diritto al voto;
- In caso di impossibilità ad essere presenti all'Assemblea, i Presidenti delle Società/Associazioni Sportive di cui al punto precedente, possono delegare o un membro del LORO Consiglio Direttivo o il Presidente di un'altra società della stessa Regione (si ricorda che la delega deve essere accompagnata da copia del documento di identità del delegante) ai sensi dell'art. 38.06 dello Statuto Federale.
- La delega, depositata presso la Segreteria alla data di svolgimento dell'Assemblea, è redatta in forma scritta su carta intestata, deve essere rilasciata dal Presidente o legale rappresentante dell'Associazione/Società dell'affiliato e deve contenere a pena di inammissibilità le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa e la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa. Il Presidente, i Consiglieri Regionali ed i Candidati alle cariche elettive non possono rappresentare società o associazioni né direttamente né per delega.
- In caso di delega a Presidente di un'altra società della stessa Regione bisogna seguire le seguenti proporzioni:
 - **1** delega, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 50 associazioni e società votanti;
 - **2** deleghe, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 100

- associazioni e società votanti;
- **3** deleghe, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 300 associazioni e società votanti;
- **4** deleghe, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 500 associazioni e società votanti;
- **5** deleghe, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 600 associazioni e società votanti.

I componenti il Consiglio Regionale, i Presidenti Regionali ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare società né direttamente né per delega.

- **ATLETI:** Non è ammesso il rilascio di deleghe, pertanto l'atleta eletto dalla propria società a partecipare ai lavori dell'assemblea che non può prendervi parte sarà sostituito, in via automatica, dal primo dei non eletti.
- **TECNICO:** Non è ammesso il rilascio di deleghe, pertanto il tecnico eletto dalla propria società a partecipare ai lavori dell'assemblea che non può prendervi parte sarà sostituito, in via automatica, dal primo dei non eletti.

Esercizio del Mandato Elettivo (art. 24):

- Gli eletti alle cariche regionali entrano in carica immediatamente, non appena proclamati eletti dal Presidente dell'Assemblea;
- Nella prima riunione, da convocare entro cinque giorni dalla proclamazione degli eletti e da tenere entro i venti giorni successivi, dovrà essere effettuato il passaggio delle consegne tra i nuovi organi e quelli scaduti. In tale occasione dovrà essere redatto verbale. per il passaggio delle consegne.
- Tutte le cariche elettive federali sono svolte gratuitamente, senza diritto a compensi.
- L'eletto a più cariche e chi si trovi nelle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 50 dello Statuto, a pena di decadenza dalla carica da ultimo conseguita, deve esercitare la propria opzione entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti, mediante atto scritto, a sua firma, depositato presso la Segreteria Generale.